

Legge regionale 4 agosto 2026, n. 7.

“Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 (Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada) e disposizioni in materia di aggiornamento periodico del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 2024, n. 10)

1. Alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 (Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. La sede operativa e la rimessa possono coincidere nel medesimo luogo. La rimessa è costituita da un luogo fisicamente individuato e delimitato, anche all'aperto, idoneo allo stazionamento dei veicoli e nella disponibilità dell'impresa in forza di un valido titolo giuridico, oppure da un posto specificamente assegnato presso un'autorimessa regolarmente autorizzata. Non costituiscono rimessa le mere domiciliazioni, le sedi virtuali o i recapiti privi di uno spazio effettivamente destinato allo stazionamento dei veicoli. Resta ferma la possibilità per il vettore di disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o Città metropolitana nella quale ricade il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni interessati, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.”;

b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

“b) la redazione di una relazione tecnica da inviare, per opportuna conoscenza, alla struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia, relativa all'apertura di nuovi bandi per ampliamento del numero delle autorizzazioni di noleggio con conducente e delle licenze taxi relativamente ai veicoli M1 di cui alla normativa europea vigente e ai natanti; esclusivamente per i servizi taxi la relazione è trasmessa unitamente al parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti previsto dalla normativa statale vigente.”;

c) dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

“Art. 13 bis (Servizi di trasferimento accessori all'attività ricettiva e ai pacchetti turistici)

1. I soggetti che esercitano attività alberghiera o extralberghiera possono mettere a disposizione esclusivamente dei propri ospiti un servizio gratuito di trasferimento, accessorio e strumentale all'attività ricettiva, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di circolazione stradale, requisiti dei conducenti, destinazione e uso dei veicoli e trasporto di persone. Il servizio è limitato al trasferimento degli ospiti da e verso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e altri punti di arrivo o partenza direttamente connessi al soggiorno, nonché, ove strettamente funzionale all'attività

ricettiva, tra la struttura e altre unità, strutture o impianti nella disponibilità del medesimo gestore e destinati alla fruizione degli ospiti. Il servizio deve essere svolto senza corrispettivo, diretto o indiretto, e non può assumere carattere autonomo, professionale o prevalente rispetto all'attività ricettiva. Restano ferme le disposizioni della legge 21/1992 e della normativa statale e regionale vigente.

2. Le agenzie di viaggio e i tour operator regolarmente abilitati possono includere nei pacchetti turistici e nei servizi turistici collegati, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio), servizi di trasferimento dei viaggiatori, purché tali servizi siano affidati a soggetti in possesso dei titoli, delle autorizzazioni e dei requisiti prescritti dalla normativa statale vigente. L'inclusione del servizio di trasferimento nel pacchetto turistico o nell'offerta commerciale non comporta alcuna deroga alla disciplina vigente in materia di trasporto di persone. Restano ferme le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla normativa regionale vigente, nonché le competenze degli organi preposti all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di trasporto di persone.

3. Se i servizi di cui ai commi 1 e 2, per modalità di svolgimento, continuità, organizzazione o previsione di corrispettivo, presentano le caratteristiche di un'attività professionale di trasporto di persone, essi restano soggetti ai titoli abilitativi e agli altri requisiti previsti dalla normativa statale vigente. Resta ferma la competenza delle autorità preposte all'accertamento e alla sanzione delle eventuali violazioni in materia di trasporto di persone non autorizzato.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa statale vigente in materia di circolazione stradale, tutela della concorrenza e trasporto di persone, compresa la legge 21/1992, nonché della normativa regionale campana vigente, nell'ambito delle rispettive competenze.”;

d) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

“Articolo 19 bis (Contrassegno identificativo regionale dei veicoli NCC)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 21/1992, i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente autorizzati dai Comuni della Regione Campania recano un contrassegno identificativo uniforme, disciplinato dal presente articolo, ai fini dell'immediata riconoscibilità dei veicoli e dell'omogeneità delle attività di controllo sul territorio regionale. La produzione materiale e l'eventuale sostituzione del contrassegno sono effettuate, a propria cura e spese, dal titolare dell'autorizzazione, nel rispetto del modello, delle dimensioni, delle caratteristiche grafiche e degli elementi identificativi stabiliti dal presente articolo e dalle relative disposizioni attuative.

2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette al Comune competente copia del contrassegno prodotto, unitamente a una dichiarazione attestante la conformità dello stesso alle disposizioni regionali e la corrispondenza dei dati riportati con quelli contenuti nell'autorizzazione e nella carta di circolazione.

3. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione verifica la corrispondenza dei dati, valida il contrassegno e ne autorizza l'utilizzo entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2.

4. Per le attività di verifica, validazione e autorizzazione all'utilizzo del contrassegno non sono dovuti diritti, tariffe o corrispettivi da parte del titolare dell'autorizzazione.

5. Il contrassegno ha forma rettangolare, con orientamento verticale, dimensioni pari a quindici centimetri di altezza e dieci centimetri di larghezza, fondo bianco, caratteri e bordo di colore blu, ed è esposto sul veicolo in posizione ben visibile.

6. Il contrassegno riporta obbligatoriamente:

- a) lo stemma e il nome del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- b) il numero dell'autorizzazione;
- c) l'anno di rilascio dell'autorizzazione;
- d) la targa del veicolo autorizzato.

7. Il contrassegno previsto dal presente articolo sostituisce eventuali contrassegni identificativi comunali difformi, fatti salvi i contrassegni e le targhe prescritti dalla normativa statale.

8. In caso di smarrimento, deterioramento o sostituzione del veicolo, il titolare dell'autorizzazione provvede, a propria cura e spese, alla produzione di un nuovo contrassegno e trasmette al Comune la documentazione prevista dal comma 2 entro trenta giorni dall'evento.

9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari delle autorizzazioni già in essere provvedono alla produzione del contrassegno e alla trasmissione della relativa documentazione al Comune competente.

10. Decorso il termine di cui al comma 9, i veicoli privi del contrassegno identificativo o muniti di contrassegno non conforme non possono essere adibiti al servizio di noleggio con conducente, salvo che il titolare dimostri di avere tempestivamente trasmesso al Comune la documentazione necessaria alla validazione.

11. Il Comune può in ogni momento disporre la sostituzione del contrassegno qualora accerti la non conformità alle disposizioni regionali.”;

e) il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla presentazione di una SCIA, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.”;

f) il comma 4 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

“4. Le autorizzazioni e le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai Comuni conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2026. Entro tale termine, le imprese titolari presentano la SCIA di cui all'articolo 23, secondo le modalità previste dal provvedimento attuativo adottato ai sensi dell'articolo 36. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2026, le autorizzazioni e le licenze per le quali non sia stata presentata la SCIA cessano di avere efficacia indipendentemente dalla loro naturale scadenza.”.

Art. 2

(Disposizioni attuative e informative)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale per la mobilità provvede a trasmettere ai Comuni della Regione Campania, alle Province, alla Città metropolitana di Napoli, alle associazioni maggiormente rappresentative del settore e agli altri soggetti interessati una nota informativa contenente le disposizioni introdotte dalla presente legge e le relative modalità applicative.

2. La Direzione generale per la mobilità assicura, altresì, la pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Campania delle indicazioni operative necessarie alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 3

(Disposizioni transitorie per l'applicazione delle linee guida regionali in materia di autorizzazioni NCC e monitoraggio regionale)

1. Nelle more della completa implementazione del Registro Elettronico Nazionale (REN) e del Registro regionale delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico non di linea, di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 10/2024, il numero massimo delle nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante veicoli appartenenti alla categoria M1 che ciascun Comune può autorizzare non può superare il venti per cento del numero complessivo di autorizzazioni determinato secondo i criteri e le modalità di calcolo previsti dal punto 3.4.8 delle linee guida regionali, adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale.
2. In ogni caso, il numero complessivo delle autorizzazioni già rilasciate e tuttora valide, sommato alle nuove autorizzazioni, non può superare la soglia massima prevista dal comma 1, fatte salve le deroghe disciplinate al punto 3.4.9 delle linee guida regionali.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni già rilasciate dai singoli Comuni e tuttora valide sono computate ai fini della determinazione della soglia massima complessiva prevista dal punto 3.4.8 delle linee guida regionali così come rivisitata dal comma 1. I bandi indetti dai Comuni e non ancora conclusi con l'approvazione della graduatoria definitiva sono sottoposti a verifica di conformità alle disposizioni di cui al comma 1 e, se necessario, sono conseguentemente adeguati.
4. La Giunta regionale, avvalendosi della Direzione generale competente in materia di mobilità, con il supporto dell'Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR) e sulla base dei dati acquisiti attraverso il REN, il Registro regionale delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico non di linea e delle informazioni trasmesse dagli enti locali, effettua, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e con cadenza biennale, una verifica del numero complessivo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente presenti nel territorio regionale e della relativa incidenza rispetto al numero complessivo delle autorizzazioni risultanti dal REN.
5. La verifica di cui al comma 4 è finalizzata a valutare l'adeguatezza dei criteri e dei parametri utilizzati per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi NCC, in considerazione dell'evoluzione dei flussi turistici, della domanda di mobilità, dell'assetto infrastrutturale e delle esigenze dei territori.
6. All'esito della verifica di cui ai commi 4 e 5, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può aggiornare la percentuale di cui al comma 1 e gli ulteriori criteri di determinazione del contingente autorizzatorio dei servizi di noleggio con conducente, sulla base dei dati risultanti dal REN, dal Registro regionale e delle esigenze di mobilità rilevate sul territorio regionale.

Art. 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale né dei bilanci degli enti locali.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. I costi materiali relativi alla produzione e all'eventuale sostituzione del contrassegno identificativo regionale di cui all'articolo 19 bis della legge regionale 10/2024, come introdotto dall'articolo 1, lettera d) della presente legge, sono integralmente sostenuti dai titolari delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.
4. Per le attività amministrative di verifica, validazione e autorizzazione all'utilizzo del contrassegno svolte dai Comuni non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale né trasferimenti aggiuntivi a favore degli enti locali.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Fico

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Luca Cascone.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 19 giugno 2026 con il n. 39 del registro generale ed assegnata per l'esame alla IV Commissione Consiliare Permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2026.